



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN FRANCESCO ANGUILLARA

(Scuola Infanzia, Primaria e Sec. I Grado) Cod. Min.RMIC87200T

Via San Francesco, 271 - 00061 Anguillara Sabazia (RM)

rmic87200t@istruzione.it – rmic87200t@pec.istruzione.it

Sitoweb: www.icsanfrancescoanguillara.edu.it

Tel. 06.9996621/ 99900860

C.F. 97201070584- Codice Univoco UFTZJU

Circ. n. 22

Anguillara S., 19/09/2023

Ai docenti

Ai genitori degli alunni dell'I.C.

Scuola Secondaria di I grado

All'Albo

Al Sito web

Oggetto: validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo grado

1. ORARIO ANNUALE OBBLIGATORIO

Visti gli art. 2 e 14 del DPR 122/09 e la C.M. 4/03/2011 n. 20, si comunica l'orario annuale obbligatorio delle lezioni, per il numero di ore minimo di presenze degli alunni a scuola, utile a rendere valido l'anno scolastico:

ORARIO CURRICOLARE	MONTE ORE ANNUO	MONTE ORE MINIMO DI PRESENZE	NUMERO MASSIMO DI ASSENZE
Classi a 30 ore settimanali	990 ore annuali complessive (30 ore x 33 settimane)	743 ore	247 ore
Classi ad Indirizzo Musicale (Prime)	1056 ore annuali complessive (32 ore x 33 settimane)	792 ore	264 ore
Classi ad Indirizzo Musicale (Seconde e Terze)	1089 ore annuali complessive (33 ore x 33 settimane)	817 ore	272 ore
Classi a Tempo Prolungato	1188 ore annuali complessive (36 ore x 33 settimane)	891 ore	297 ore

2.DEROGHE CONCESSE AI LIMITI RICHIESTI

Si riporta la Delibera del Collegio dei Docenti sulle deroghe concesse ai limiti richiesti:

“Il Collegio docenti dell’Istituto Comprensivo San Francesco di Anguillara Sabazia:

Visto l’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122 che prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”;

Vista la circolare del MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, prot. n. 1483, avente per oggetto la “validità dell’anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di I e di secondo grado – artt. 2 e 14 del DPR 122/2009”;

Visto l’art. 5 del D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)”;

DELIBERA

che, ai fini della validità dell’anno scolastico e dell’ammissione agli scrutini finali, in deroga al limite generale posto dall’art. 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122, può essere ritenuto valido l’anno scolastico anche per quegli alunni che non abbiano raggiunto il limite dei tre quarti del monte ore annuale per le seguenti motivazioni:

1. Le assenze dovute ai motivi di seguito riportati vengono detratte dal monte ore totale di assenza effettuate dall’alunno:

a) assenze per motivi di salute debitamente certificati, incluse le eventuali terapie successive allo stato morboso;

b) limitatamente agli alunni stranieri, assenze dovute a periodi di rimpatrio;

c) assenze per accertato grave disagio sociale caratterizzate dall’intervento dei servizi sociali, socio-sanitari ecc;

d) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

e) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese;

f) assenze dovute ad altri impedimenti dipendenti da forza maggiore;

g) assenze dovute a sanzioni disciplinari costituite dall’allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, ai sensi della C.M. prot n. 3602/P0 del 31/7/2008;

i) gravi motivi di famiglia e/o personali che devono essere comunicati preventivamente o al verificarsi della situazione e possono riguardare: →Provvedimenti dell'autorità giudiziaria; → Gravi patologie dei componenti del nucleo familiare o altre particolari situazioni che saranno valutate dal Dirigente Scolastico.

2. Le circostanze di cui al precedente comma possono coesistere e concorrere cumulativamente.

3. Il parametro numerico dei tre quarti di frequenza di cui all'art. 11, comma 1 del D.lgs. 59/2004 si applica al monte annuale previsto dai vigenti ordinamenti.

4. Tutte le assenze di cui al precedente punto 1 debbono essere documentate mediante valida certificazione rilasciata dai soggetti competenti o per mezzo di autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.

5. Le deroghe previste dalla presente deliberazione non si applicano nei casi in cui, per effetto direttamente riconducibile alle assenze effettuate, il consiglio di classe competente non sia in possesso degli elementi minimi necessari per procedere all'attribuzione della valutazione conclusiva” .

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Paola Di Muro

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993